

SOCCORSO ISTRUTTORIO 0 SOCCORSO PROCEDIMENTALE?

di Lucia Lamonica

Il Nuovo (tra un po' ex..) Codice Appalti prevede all'art. 83 comma 9 che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Dalla lettura di quanto sopra emergono due aspetti cruciali:

- **Giuridicamente esiste il "soccorso istruttorio"**
- **Tale soccorso non può essere applicato né all'offerta tecnica e ne all'offerta economica**

Fino a qui, tutto chiaro e tutto arcinoto agli addetti ai lavori.

E quindi il "soccorso procedimentale"?

" Il soccorso procedimentale si sostanzia nella possibilità di richiedere al concorrente chiarimenti sull'offerta volti a consentire la corretta interpretazione e la più chiara

definizione della stessa, superando le eventuali ambiguità e al fine di individuare con certezza i confini dell'impegno negoziale assunto. Tale istituto va tenuto distinto dal soccorso istruttorio che, per espressa previsione normativa, può essere utilizzato per supplire a carenze e irregolarità documentali ma con esplicita esclusione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica." Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324

In definitiva la linea di mezzera è questa:

- Quando nell'offerta tecnica o economica, ci sono aspetti che necessitano un chiarimento, è attivabile il **soccorso procedimentale**;
- Quando occorre documentazione integrativa o mancante dell'offerta tecnica, non si può attivare ne il soccorso istruttorio e ne quello procedimentale.

Più che *soccorso procedimentale*, era sufficiente richiedere dei semplici chiarimenti all'offerente, non chiamarlo in tal modo, confondendo ancor più le idee dei RUP che, già da sé, sono in alto mare...